

# Le sanzioni per la violazione delle norme in materia di marcatura CE

Mario Petrulli

Avvocato, esperto in edilizia e urbanistica



La marcatura CE, introdotta con la Decisione 93/465/CEE del Consiglio dell'Unione Europea del 22 luglio 1993 al fine di accelerare la costituzione del Mercato Unico Europeo previsto dal Trattato CE, è di fondamentale importanza nella produzione e commercializzazione di prodotti regolamentati da una direttiva eu-

ropea e la sua presenza consente di qualificare il bene conforme ai requisiti di sicurezza previsti dal legislatore europeo. Dal 9 agosto 2017 è in vigore il Decreto legislativo n. 106/2017 <sup>(1)</sup>, che rappresenta la fonte normativa di riferimento anche per quanto concerne le sanzioni conseguenti alla violazione della marcatura CE, per

mancanza della stessa o per presenza abusiva. Tali sanzioni possono essere sia di natura penale sia di natura amministrativa.

#### Le sanzioni per il fabbricante

Per quanto riguarda il fabbricante <sup>(2)</sup>, nel riquadro sottostante si riporta una tabella riepilogativa:

Tipologia di violazione	Sanzione ordinaria	Sanzione aggravata
Mancata redazione della dichiarazione di prestazione, ex art. 4 par. 1 <sup>(3)</sup> del Reg. n. 305/2011	Sanzione amministrativa da 4.000 a 24.000 euro	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, quando si tratta di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio, il fabbricante che viola l'obbligo di cui al primo periodo o l'obbligo di dichiarare la prestazione del prodotto conformemente alle norme tecniche o alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 5, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro
Violazione dell'obbligo di cui all'art. 4 par. 2 <sup>(4)</sup> del Reg. n. 305/2011, ossia redazione della dichiarazione di prestazione in modo non rispettosa delle prescrizioni previste dal Legislatore europeo	Sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro	Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio
Inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 6 <sup>(5)</sup> del Reg. n. 305/2011 nella redazione della dichiarazione di prestazione	Sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a due mesi e con l'ammenda da 3.000 a 30.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio

(segue)

(1) Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.

(2) Art. 19 del Decreto Legislativo n. 106/2017.

#### (3) Articolo 4 - Dichiarazione di prestazione

1. Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione all'atto dell'immissione di tale prodotto sul mercato.

(4) 2. Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, le informazioni, sotto qualsiasi forma, sulla sua prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali, come definite nella specifica tecnica armonizzata applicabile, possono essere fornite solo se comprese e specificate nella dichiarazione di prestazione, eccetto nei casi in cui, in conformità dell'articolo 5, non è stata redatta alcuna dichiarazione di prestazione.

#### (5) Articolo 6 - Contenuto della dichiarazione di prestazione

1. La dichiarazione di prestazione descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali di tali prodotti, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate.

2. La dichiarazione di prestazione contiene in particolare le seguenti informazioni:

- il riferimento del prodotto-tipo per il quale la dichiarazione di prestazione è stata redatta;
- il sistema o i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V;
- il numero di riferimento e la data di pubblicazione della norma armonizzata o della valutazione tecnica europea usata per la valutazione di ciascuna caratteristica essenziale;
- se del caso, il numero di riferimento della documentazione tecnica specifica usata ed i requisiti ai quali il fabbricante dichiara che il prodotto risponde.

3. La dichiarazione di prestazione contiene altresì:

- l'uso o gli usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile;
- l'elenco delle caratteristiche essenziali secondo quanto stabilito nella specifica tecnica armonizzata per l'uso o gli usi previsti dichiarati;
- la prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione pertinenti all'uso o agli usi previsti dichiarati;
- se del caso, la prestazione del prodotto da costruzione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, ove necessario sulla base di un calcolo, in relazione alle sue caratteristiche essenziali determinate conformemente all'articolo 3, paragrafo 3;
- la prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione concernenti l'uso o gli usi previsti, tenendo conto delle disposizioni relative all'uso o agli usi previsti nel luogo in cui il fabbricante intenda immettere il prodotto da costruzione sul mercato;
- per le caratteristiche essenziali elencate, per le quali non sia dichiarata la prestazione, le lettere «NPD» (nessuna prestazione determinata);
- qualora per il prodotto in questione sia stata rilasciata una valutazione tecnica europea, la prestazione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, del prodotto da costruzione in relazione a tutte le caratteristiche essenziali contenute nella corrispondente valutazione tecnica europea.

4. La dichiarazione di prestazione è redatta in base al modello di cui all'allegato III.

5. Le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono fornite assieme alla dichiarazione di prestazione.

Tipologia di violazione	Sanzione ordinaria	Sanzione aggravata
Fornitura della dichiarazione di prestazione con inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 6 par. 3 e all'art. 7 (6) del Reg. n. 305/2011	Sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro	Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio
Violazione dei principi generali e delle disposizioni relative all'uso della marcatura CE di cui all'art. 8 (7) del Reg. n. 305/2011	Sanzione amministrativa da 4.000 a 24.000 euro	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio
Violazioni delle regole e delle condizioni per l'apposizione della marcatura CE prevista dall'art. 9 (8) del Reg. n. 305/2011	Sanzione amministrativa da 4.000 a 24.000 euro	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio

### Le sanzioni per utilizzo di prodotti non conformi

Accanto alla figura del fabbricante, anche il costruttore, il direttore dei lavori e dell'esecuzione ed il collaudatore possono incorrere in sanzioni nel caso di utilizzo di prodotti non conformi. Infatti, l'art. 20 comma 1 del citato Decreto Legislativo n. 106/2017 dispone, per tale ipotesi, per ciascuna delle suddette figure, nei limiti delle rispettive competenze, la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro. Inoltre, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 a 50.000

euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

Anche il progettista può essere sanzionabile: infatti, il comma 2 del citato art. 20 dispone che il progettista dell'opera che prescrive prodotti non conformi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro. Inoltre, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da 5.000 a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.



#### (6) Articolo 7 - Fornitura della dichiarazione di prestazione

1. È fornita una copia della dichiarazione di prestazione di ciascun prodotto messo a disposizione sul mercato, in forma cartacea o su supporto elettronico. Se tuttavia un lotto dello stesso prodotto è fornito a un unico utilizzatore, esso può essere accompagnato da una sola copia della dichiarazione di prestazione in forma cartacea o su supporto elettronico.

2. Se il destinatario lo richiede, è fornita una copia cartacea della dichiarazione di prestazione.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la copia della dichiarazione di prestazione può essere messa a disposizione su un sito web conformemente alle condizioni fissate dalla Commissione mediante atti delegati conformemente all'articolo 60. Tali disposizioni garantiscono, tra l'altro, che la dichiarazione di prestazione sia disponibile almeno per il periodo indicato all'articolo 11, paragrafo 2.

#### (7) Articolo 8 - Principi generali e uso della marcatura CE

1. I principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applicano alla marcatura CE.

2. La marcatura CE è apposta solo sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4 e 6.

Se la dichiarazione di prestazione non è stata redatta dal fabbricante conformemente agli articoli 4 e 6, la marcatura CE non viene apposta.

Apponendo o facendo apporre la marcatura CE, i fabbricanti dichiarano di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione e della conformità a tutti i requisiti applicabili stabiliti nel presente regolamento e nella pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione che prevedono la suddetta apposizione

Le regole relative all'apposizione della marcatura CE previste nella pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione si applicano fatte salve le disposizioni del presente paragrafo.

[omissis]

#### (8) Articolo 9 - Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE

1. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto da costruzione o su un'etichetta ad esso applicata. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, essa è apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento.

2. La marcatura CE è seguita dalle ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta per la prima volta, dal nome e dall'indirizzo della sede legale del fabbricante o dal marchio di identificazione che consente, in modo semplice e non ambiguo, l'identificazione del nome e dell'indirizzo del fabbricante, dal codice unico di identificazione del prodotto-tipo, dal numero di riferimento della dichiarazione di prestazione, dal livello o classe della prestazione dichiarata, dal riferimento alla specifica tecnica armonizzata applicata, dal numero di identificazione dell'organismo notificato, se del caso, e dall'uso previsto di cui alla specifica tecnica armonizzata applicata.

3. La marcatura CE è apposta sul prodotto da costruzione prima della sua immissione sul mercato. Essa può essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altra marcatura che indichi segnatamente un rischio o un uso particolare.